



VERBALE DI ACCORDO

Addì 27 aprile 2022 in Roma,



tra

la Società Mercitalia Shunting & Terminal S.r.L



e

le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL Ferrovieri, Slm Fast Confisal e ORSA Ferrovie,






premesso che:


- l'emergenza sanitaria, iniziata nel primo trimestre del 2020, ha fatto registrare una contrazione della domanda di trasporto anche nel 2021 determinando conseguenti effetti sui risultati aziendali e l'impossibilità per le parti di sottoscrivere accordi per la definizione del Premio di Risultato;
 - le parti condividono la necessità di attribuire un riconoscimento ai lavoratori, che, anche nella fase emergenziale, hanno assicurato, con professionalità ed impegno, il loro apporto qualificato, garantendo la continuità dei servizi ferroviari e consentendo al Gruppo FS Italiane di affrontare le difficoltà e le criticità che si sono determinate a causa della pandemia Covid-19;
 - nella consapevolezza che il welfare è uno strumento fondamentale ed efficace per migliorare il clima aziendale e aumentare il benessere dei dipendenti, le parti confermano di voler continuare a promuoverne l'utilizzo in coerenza con le azioni definite nel verbale di accordo del 1° dicembre 2021 e di recepire altresì le recenti misure sul caro carburante,
- 
- 

si conviene quanto segue

1. Stante la mancata attribuzione del Premio di Risultato 2021 anche in ragione dell'impossibilità di sottoscrivere accordi per la definizione dello stesso così come illustrato in premessa, ai lavoratori occupati nell'anno 2021 ed in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà riconosciuto a titolo di "Una Tantum" a copertura del periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, l'importo di € 400,00 lordi in considerazione dell'apporto con il quale i lavoratori interessati hanno contribuito, anche nel pieno dell'emergenza sanitaria, ad assicurare la continuità aziendale.
- 
- 


L'erogazione di tale importo avverrà con le competenze del mese di giugno 2022.

2. In aggiunta alle somme di cui al precedente punto 1, ai medesimi lavoratori ivi indicati sarà riconosciuto a titolo di "Una tantum Welfare", a copertura del periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021, un importo complessivo pari a € 200.
- 
- 
- 
- 
- 




L'Una Tantum Welfare sarà messa a disposizione di ciascun lavoratore entro il mese di giugno 2022 e potrà essere utilizzata per la fruizione delle seguenti misure:



- buoni benzina previsti dal D.L n. 21 del 22 marzo 2022 o da successive modifiche e/o integrazioni eventualmente previste dalla successiva conversione in legge del D.L citato;
- Fondo Pensione Complementare Eurofer in aggiunta alla somma annua di cui al punto 2.2 (Pensione complementare) art. 16 (Welfare aziendale) del verbale di accordo del 1° dicembre 2021.



Le modalità operative per la fruizione dell'Una Tantum Welfare saranno definite dalla società che ne darà preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo.

Qualora alla data del 31 dicembre 2022, il lavoratore non abbia destinato/utilizzato tutto o parte dell'Una Tantum Welfare o sia cessato nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente accordo e l'utilizzabilità di tali somme, al lavoratore non verrà riconosciuta alcuna liquidazione monetaria e la somma non fruita sarà destinata al Fondo Pensione Complementare Eurofer. In caso di trasferimento della posizione del lavoratore ad un'altra forma pensionistica complementare, l'azienda non disporrà alcun versamento della somma di cui al presente punto 2.






3. Ciascun dipendente, laddove non intendesse fruire dell'opzione descritta al precedente punto 2., potrà scegliere comunicandolo tassativamente entro e non oltre il 16 maggio p.v, con le modalità che saranno rese note dall'azienda, di ricevere l'importo a titolo di "una tantum" di cui al punto 1. pari ad € 530,00 lordi, complessivamente in sostituzione di quanto previsto ai precedenti punti 1. e 2. In assenza di tale comunicazione nei tempi indicati, verrà erogato per default quanto previsto ai punti 1. e 2.
- 

- 
4. In ragione del particolare contesto determinatosi a seguito dell'emergenza pandemica proseguita anche nel 2021, con riferimento alle somme di cui ai precedenti punti 1. e 2., o in alternativa al punto 3., l'importo spettante a ciascun lavoratore terrà conto dell'incidenza delle sole assenze non retribuite consuntivate nell'anno 2021 che non concorrono al calcolo delle somme stesse.
- 

In caso di assunzione in corso d'anno 2021, l'importo spettante a ciascun lavoratore relativamente alle somme di cui ai precedenti punti 1 e 2, o in alternativa al punto 3., è riconosciuto pro-quota in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati, con arrotondamento a mese intero della frazione superiore ai 15 giorni.

Per il personale a tempo parziale gli importi di cui ai precedenti punti 1 e 2, o in alternativa al punto 3., saranno riproporzionati in rapporto alla prestazione resa.

Le somme di cui ai precedenti punti 1 e 2, o in alternativa al punto 3., non spettano al personale responsabile di microstruttura organizzativa che nell'anno 2021 sia stato interessato dai sistemi di incentivazione individuale.




5. Gli importi di cui al presente accordo non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale o di legge.

In considerazione di quanto sottoscritto con il verbale di accordo del 1° dicembre 2021, Le parti condividono la necessità di adeguare le misure recentemente introdotte come di seguito descritto:

- A decorrere dal 1° gennaio 2023 il contributo aziendale annuo previsto dall'art. 16 (Welfare aziendale), punto 2. (Assistenza sanitaria) del verbale di accordo del 1° dicembre 2021 sarà incrementato di € 200,00.
- A decorrere dal 1° gennaio 2023 il contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, previsto dall'art. 16 (Welfare aziendale), punto 1.2 (Pensione Complementare) del verbale di accordo del 1° dicembre 2021, sarà dovuto nella misura di:
1% a carico del lavoratore
2% a carico del datore di lavoro

Per Mercitalia Shunting & Terminal



Per le OO.SS

FILT/CGIL



FIT/CISL



UILT



UGL Ferrovieri



SLM Fast Confsal



ORSA Ferrovie

